

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it
tribunalefederalesicilia@Ind.it
pec: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 339 TFT 32

DEL 12 APRILE 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 12 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 62/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANTONIO DI LIBERTO (Presidente della Pol. Tridente Belmonte)

Sig. GIROLAMO CORSALE (Dirigente accompagnatore della Pol. Tridente Belmonte)

A.S.D. POL. TRIDENTE BELMONTE

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8723/176 pf15-16 AA/mg del 24 febbraio 2016, il sig. Antonio Di Liberto, Presidente della A.S.D. Pol. Tridente Belmonte, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva, in occasione delle gare di campionato di 2^a categoria disputate dalla A.S.D. Tridente Belmonte nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015. Il sig. Antonio Di Liberto è stato altresì deferito per avere sottoscritto, in occasione della gara 22/03/2015 la distinta di gioco nella quale per l'appunto non risulta indicato un allenatore abilitato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito il sig. Girolamo Corsale, Dirigente accompagnatore della Pol. Tridente Belmonte nelle su richiamate gare del 15/03/2015 e del 29/03/2015, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto le relative distinte di gioco nelle quali per l'appunto non risulta indicato un allenatore abilitato; nonché la A.S.D. Pol. Tridente Belmonte per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suoi Presidente e Dirigente.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Antonio Di Liberto;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Girolamo Corsale;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Pol. Tridente Belmonte.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che emerge documentalmente che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria sopra indicate e disputate dalla A.S.D. Pol. Tridente Belmonte, quest'ultima Società si sottraeva all'obbligo di affidare la propria squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, disputando le suddette gare ufficiali senza un allenatore regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere invece obbligatoriamente presente.

Appare altresì documentale che le distinte di gara sono state sottoscritte dal sig. Antonio Di Liberto, in numero di una e dal sig. Girolamo Corsale le rimanenti due.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Antonio Di Liberto;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Girolamo Corsale;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Pol. Tridente Belmonte.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 63/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIOVANNI GUELI (Presidente della A.S.D. VIRTUS BIVONA)

Sig. ANTONINO LAZZARA (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona)

Sig. FRANCESCO CUTRO' (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona)

A.S.D. VIRTUS BIVONA

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8742/177 pf15-16 AA/mg del 24 febbraio 2016, il sig. Giovanni Gueli, Presidente della A.S.D. Virtus Bivona, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva, in occasione delle gare di campionato di 2^a categoria disputate dalla A.S.D. Virtus Bivona nelle date del 08/03/2015, 15/03/2015 e 22/03/2015.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Antonino Lazzara, Dirigente accompagnatore della Virtus Bivona nelle su richiamate gare del 08/03/2015 e del 29/03/2015 e il sig. Francesco Cutrò, Dirigente accompagnatore della Virtus Bivona nella su richiamata gara del 15/03/2015, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto le relative distinte di gioco nelle quali per l'appunto non risulta indicato un allenatore abilitato; nonché la A.S.D. Virtus Bivona per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suoi Presidente e Dirigenti.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e/o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giovanni Gueli;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Antonino Lazzara;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco Cutrò;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Virtus Bivona.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che emerge documentalmente che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria sopra indicate e disputate dalla A.S.D. Virtus Bivona, quest'ultima Società si sottraeva all'obbligo di affidare la propria squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, disputando le suddette gare ufficiali senza un allenatore regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere invece obbligatoriamente presente.

Appare altresì documentale che le distinte di gara sono state sottoscritte dal sig. Antonino Lazzara, in numero di due e dal sig. Francesco Cutrò la rimanente.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giovanni Gueli;

Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Antonino Lazzara e Francesco Cutrò;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Virtus Bivona.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 510/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. CITTA' DI ACICATENA

Sig. MAUGERI ANTONIO ORAZIO (presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori tesserati per la società' U.S.D. Citta' di Acicatena, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/02/2016 prot. 7851/350 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale, rinviata la trattazione all'udienza odierna, rileva che la Società deferita ha prodotto in sede di indagini il certificato di idoneità relativo al calciatore

sig. Santo Massimino, tuttavia riferibile alla stagione sportiva 2015/2016 e non alla precedente, oggetto del presente procedimento.

Non sono poi pervenute nei termini altre memorie difensive e/o documenti a discolpa, né le parti deferite sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Citta' di Acicatena;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Antonio Orazio Maugeri;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società U.S.D. Citta' di Acicatena;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Antonio Orazio Maugeri;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 516/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SALEMI

Sig. DARIO DE LUCA (presidente all'epoca dei fatti)

N° 8 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Salemi, all'epoca dei fatti.

Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10/02/2016 prot. 8098/262 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite, all'esito del deferimento, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Salemi;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Dario De Luca;

- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Antonino Ferro, Vito LoJacono, Giuseppe Palmeri, Giuseppe Santangelo, Giuseppe Rustico, Kevin Gulotta, Giuseppe Presti ed Emanuele Pedone, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei suindicati calciatori nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.D. Salemi;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Dario De Luca;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonino Ferro, Vito LoJacono, Giuseppe Palmeri, Giuseppe Santangelo, Giuseppe Rustico, Kevin Gulotta, Giuseppe Presti ed Emanuele Pedone, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12 aprile 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**